

TeamSystem Labour Labour

n. 203

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione lavoristica e previdenziale



POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- **1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- **2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- **3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- **4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- **5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- **6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

www.teamsystem.com





Sommario

Osservatorio del lavoro	2
Normativa e prassi in evidenza Conguaglio contributivo: le istruzioni Inps	11
Schede operative Decreto Semplificazioni fiscali: le novità per il lavoro Contrattazione di prossimità e limiti quantitativi per il contratto a termine	20 23
Contrattazione collettiva Rinnovi contrattuali novembre 2014	25
Scadenzario Principali scadenze del mese di febbraio	27



Rapporto di lavoro

In vigore la Legge di Stabilità 2015

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2014, n.300 (S.O. n.99) è in vigore dal 1° gennaio la Legge di Stabilità 2015, la L. n.190 del 23 dicembre 2014. Tra le principali novità si segnalano l'esenzione contributiva per i contratti a tempo indeterminato sottoscritti nel 2015 e la possibilità, da parte del lavoratore, di liquidare il Tfr maturando in busta paga. Riguardo all'esonero contributivo, in attesa di istruzioni da parte dell'Inps, l'agevolazione si applica in riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo pari a € 8.060,00. Per poter beneficiare della riduzione, i lavoratori non devono risultare impiegati nei sei mesi precedenti con contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta "con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito" in una precedente assunzione a tempo indeterminato.

Legge 23/12/2014, n.190; G.U. 29/12/2014, n.300, S.O. n.99

Crisi e trasferimento d'azienda: derogabilità all'art.2112 cod.civ.

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.32 del 17 dicembre, ha fornito chiarimenti in merito in ordine alla corretta interpretazione dell'art.47, co.4-bis e 5, L. n.428/90, che disciplina la procedura legata al trasferimento d'azienda ai sensi dell'art.2112 cod.civ., in cui siano complessivamente occupati più di 15 lavoratori, in particolare per quanto riguarda la derogabilità ai contenuti dell'art.2112 cod.civ. qualora sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione per aziende in stato di crisi.

Il Ministero precisa che la derogabilità all'art.2112 cod.civ., relativo al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, può essere applicata anche alle società in stato di crisi aziendale non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, che abbiano fruito per oltre un anno del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga con sospensione del personale a zero ore e/o per le quali sia stata accertata la condizione di insolvenza dal Ministero dell'Economia o da un tribunale sezione fallimentare, pur non essendo ammissibile a una procedura concorsuale in quanto impresa non commerciale, se lo strumento del trasferimento d'azienda garantisca il mantenimento, almeno parziale, del proprio standard occupazionale.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 17/12/2014, n.32

Società sottoposte a procedure concorsuali e rimborso delle quote Tfr maturate

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.33 del 17 dicembre, ha offerto chiarimenti in ordine alla possibilità di richiedere il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di Cig per le società sottoposte alle procedure concorsuali e per quelle di cui all'art.1, L. n.291/04, a prescindere dal rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art.5, co.6, L. n.223/91, nonché dai periodi di eventuale interruzione del flusso di Cassa integrazione per ripresa dell'attività lavorativa. Il Ministero precisa che:

- per i periodi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, il diritto al rimborso da parte dell'Inps delle quote di Tfr, matura in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro;
- per i periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali, la ripresa dell'attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l'impossibilità di ascrivere le quote di Tfr a carico della Cigs;



• alla dichiarazione di fallimento non necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro, ma questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell'attività dell'impresa. In quest'ultima ipotesi non sembra, dunque, che possano maturare ulteriori quote di trattamento di fine rapporto. Diversamente, nel caso di richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'art.3, L. n.223/91, sussiste la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l'impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso. Nel corso del periodo di fruizione della Cigs il Ministero ritiene pertanto che continuino a maturare le quote di Tfr.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 17/12/2014, n.33

Lavoro intermittente: il parere della Fondazione Studi

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con parere n.7 del 17 dicembre, è intervenuta in tema di lavoro a chiamata, per chiarire le caratteristiche dell'istituto e la possibilità di intervento da parte della contrattazione collettiva in merito alle casistiche di utilizzo.

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, parere 17/12/2014, n.7

In Gazzetta le deleghe del Jobs Act

È stata pubblicata sulla G.U. n.290 del 15 dicembre la L. n.183 del 10 novembre 2014 (c.d. Jobs Act), contenente le 5 deleghe al Governo in materia di: riforma degli ammortizzatori sociali; servizi per il lavoro e le politiche attive; riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva; tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. La legge è in vigore dal 16 dicembre 2014.

Legge 10/11/20014, n.183, G.U. 15/12/2014, n.290

Garanzia Giovani: anticipato l'incentivo per le assunzioni al 1° maggio 2014

Il Ministero del Lavoro, con decreto direttoriale n.63 del 2 dicembre 2014, ha modificato il decreto sulla Garanzia Giovani, riconoscendo l'incentivo per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2014 (non più dal 2 ottobre 2014) al 30 giugno 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie. I datori di lavoro interessati a fruire del beneficio per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014 devono presentare un'istanza preliminare di ammissione all'Inps, in via telematica, con le modalità che saranno fornite dall'Istituto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero del Lavoro.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 2/12/2014, n.63

Agenzie del lavoro Ue: adempimenti per l'iscrizione all'albo italiano

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.31 del 2 dicembre, ha chiarito che un'agenzia di somministrazione di lavoro, già iscritta e/o autorizzata in base alla legislazione vigente in un altro Stato membro Ue (nel caso di specie Slovenia), che intenda richiedere l'iscrizione presso l'apposito albo del Ministero del Lavoro italiano, è tenuta a presentare una mera richiesta di iscrizione presso l'apposito albo del Ministero del Lavoro italiano e non anche una nuova richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione.

Inoltre è tenuta a stipulare una specifica garanzia fideiussoria, qualora non abbia assolto ad "obblighi analoghi previsti per le stesse finalità", nel rispetto della normativa dello Stato membro di origine. Viene precisato che per obblighi analoghi si deve intendere la costituzione, a titolo di garanzia fideiussoria, di somme di entità congrua a tutelare le posizioni giuridiche soggettive coinvolte.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 2/12/2014, n.31

Limiti quantitativi contratti a termine: limiti di derogabilità della contrattazione di prossimità

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.30 del 2 dicembre, ha fornito chiarimenti in me-



rito alla possibilità di deroga, da parte della contrattazione di prossimità (art.8, D.L. n.138/11), ai limiti quantitativi di utilizzo del contratto a tempo determinato.

Il Ministero precisa che l'intervento della contrattazione di prossimità è ammesso solo a fronte di specifiche finalità e nel rispetto di alcune condizioni; in particolare le deroghe:

- devono essere "finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli
 incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli
 investimenti e all'avvio di nuove attività";
- sono subordinate al "rispetto della Costituzione, nonché [dei] vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro".

Infatti i contratti di prossimità possono intervenire con discipline che non mettano in discussione il rispetto della cornice giuridica nella quale vanno ad inserirsi e, in particolare, quanto previsto a livello comunitario dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. L'intervento della contrattazione di prossimità non potrà comunque rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale, ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 2/12/2014, n.30

Assunzioni congiunte in agricoltura: istruzioni operative

Il Ministero del Lavoro, con decreto direttoriale n.85 del 28 novembre, ha indicato le modalità operative per la comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura, che dovrà essere effettuata attraverso il modello "UniLav-assunzionicongiunte" allegato al decreto stesso.

A partire dal 7 gennaio 2015, data di entrata in vigore del decreto, nella sezione "ADEMPIMENTI" del portale cliclavoro.gov.it sarà disponibile l'applicazione "UNILAV-Congiunto" per la comunicazione, da parte dei soggetti abilitati: dell'instaurazione e cessazione di un rapporto di lavoro che riguarda lavoratori assunti da più datori di lavoro per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso imprese agricole; di proroghe e trasformazioni del rapporto; di rettifica e annullamento delle comunicazioni precedentemente effettuate.

Il Ministero, con nota n.1471 del 4 dicembre, ha evidenziato che le novità più significative del nuovo modello UnilavCong sono: la nuova sezione "Altri datori di lavoro", che consente di indicare un numero variabile di datori di lavoro; l'introduzione per ciascun datore di lavoro del "codice CIDA" rilasciato dall'Inps; l'inserimento del luogo di conservazione del contratto.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto direttoriale 28/11/2014, n.85; nota 4/12/2014, n.1471

Tfr: indice di rivalutazione di novembre 2014

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2013, per il mese di novembre 2014 è pari a 1,375000. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre è pari a 107,0.

Istat, comunicato stampa 12/12/2014

Contributi e fisco

Riforma ISEE: prime istruzioni Inps

L'Inps, con circolare n.171 del 18 dicembre, ha illustrato i principi normativi e le prime indicazioni operative per l'applicazione, a far data dal 1° gennaio 2015, della nuova normativa relativa all'I-SEE, introdotta con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

Inps, circolare 18/12/2014, n.171



Autoliquidazione: nuove scadenze per riduzioni contributive e addizionale Fondo amianto

L'Inail, con nota operativa n.8076 del 17 dicembre, ha fornito le istruzioni relative all'autoliquidazione 2014/2015, con particolare riferimento alle riduzioni contributive e all'addizionale per il Fondo amianto.

Per quanto riguarda il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione, l'Istituto si riserva di comunicare il tasso di interesse da applicare alla seconda, terza e quarta rata, non appena sarà reso noto il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2014.

La nota ricorda che, fermo restando il termine del 16 febbraio 2015 per il versamento del premio di autoliquidazione 902015, in unica soluzione e per la prima rata, con determina del Presidente dell'Inail n.330/14, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile). Poiché nel 2015 il 28 febbraio cadrà di sabato, il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2014 scade il 2 marzo 2015.

In merito all'addizionale Fondo per le vittime dell'amianto a carico delle imprese, questa è fissata nella misura dell'1,33%, da applicare sia al premio di regolazione 2014 sia al premio di rata 2015. La riduzione contributiva si applica in autoliquidazione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani. La misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2014 è pari al 14,17% e la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2015 è pari al 15,38%.

Inail, nota operativa 17/12/2014, n.8076

Sgravi contributivi per nuove assunzioni: fruibili in caso di incremento occupazionale netto

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.34 del 17 dicembre, ha fornito precisazioni in ordine al requisito dell'incremento occupazionale netto quale condizione necessaria per fruire di sgravi contributivi legati a nuove assunzioni, chiarendo che in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l'incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all'assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.

Pertanto i benefici potranno essere fruiti:

- sin dal momento dell'assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento, salvo verifica della legittimità del beneficio al termine del periodo stesso;
- al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l'incremento occupazionale effettivo.

In conclusione, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l'incentivo va riconosciuto per l'intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 17/12/2014, n.34

Modello 730 precompilato: comunicazione di premi assicurativi, contributi e interessi sui mutui

L'Agenzia delle Entrate, con i provvedimenti nn.160358, 160365, 160381 del 16 dicembre, ha fornito le istruzioni a società di assicurazione, Enti previdenziali, banche e intermediari finanziari sui modi e tempi per inviare all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai contribuenti da inserire nel modello 730 precompilato 2015. I dati, da comunicarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno, riguardano: i



premi di assicurazione detraibili, cioè quelli sulla vita, causa di morte e contro gli infortuni e contratti di assicurazione agevolati; i contributi previdenziali e assistenziali; gli interessi passivi e gli oneri accessori su mutui agrari e fondiari.

Agenzia delle Entrate, provvedimenti 16/12/2014, nn.160358, 160365, 160381

Servizi di baby-sitting e per l'infanzia: le istruzioni Inps

L'Inps, con circolare n.169 del 16 dicembre, riprendendo i contenuti del decreto del Ministero del Lavoro 28 ottobre 2014, pubblicato in G.U. n.287/14, ha offerto istruzioni in merito alla fruizione dei servizi di baby sitting e per l'infanzia, in alternativa al congedo parentale, per il biennio 2014-2015. L'Istituto ricorda che la domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN dispositivo oppure tramite patronato entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione.

Inps, circolare 16/12/2014, n.169

Autoliquidazione 2014/2015: disponibili nuove funzionalità

L'Inail, con nota operativa n.8007 del 15 dicembre, ha comunicato che a partire dal 12 dicembre 2014 sono disponibili in www.inail.it – Servizi Online, i servizi telematici "Visualizza Basi di calcolo" e "Richiesta Basi di calcolo" per l'autoliquidazione 2014/2015. Inoltre su entrambi i servizi è disponibile una nuova funzionalità che consente di ottenere le Basi di calcolo in formato pdf.

L'Istituto segnala che gli utenti che hanno visualizzato le basi di calcolo 2015 nei giorni precedenti al 16 dicembre 2014 sono invitati ad acquisirle nuovamente, in quanto i dati in precedenza visualizzati sono errati.

Inail, nota 15/12/2014, n.8007

Posizione contributiva aziendale unica obbligatoria: termine differito al 31 marzo 2015

L'Inps, con il messaggio n.9675 del 15 dicembre, ha comunicato che il termine per ultimare le attività preordinate a conseguire l'unicità della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro che operano attraverso l'utilizzo di più matricole caratterizzate da obblighi contributivi analoghi ovvero la cui differenziazione è gestibile attraverso l'opportuna valorizzazione degli elementi individuali del flusso Uniemens, inizialmente fissato dalla circolare n.80/14 al 31 dicembre 2014, è stato differito al 31 marzo 2015 per agevolare lo svolgimento delle operazioni di conguaglio previdenziale di fine anno.

Inps, messaggio 15/12/2014, n.9675

Contributi da riscatto, ricongiunzione e rendite vitalizie: entro il 28 febbraio 2015 senza sanzioni

L'Inps, con il messaggio n.9616 del 12 dicembre, ha reso noto che gli assicurati a cui è stata revocata d'ufficio la delega RID sprovvista della clausola ad importo fisso possono effettuare il versamento dei contributi da riscatto, ricongiunzione e rendite vitalizie non pagati per i mesi da dicembre 2013 a novembre 2014, entro e non oltre il 28 febbraio 2015. Pertanto le rate versate in ritardo nel suddetto intervallo temporale saranno da considerare come tempestivamente e regolarmente versate.

Inps, messaggio 12/12/14, n.9616

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali estese ai partiti politici: le istruzioni Inps

L'Inps, con circolare n.167 del 12 dicembre, ha fornito le istruzioni procedurali per la fruizione delle agevolazioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e contratti di solida-



rietà, estesa a partiti e movimenti politici a far data dal 1º gennaio 2014. Le integrazioni salariali straordinarie per Cigs o contratto di solidarietà possono essere concesse ai lavoratori dipendenti dei partiti e i movimenti politici che abbiano un'anzianità lavorativa presso i medesimi di almeno 90 giorni alla data della domanda al Ministero per le seguenti causali: crisi; riorganizzazione; contratto di solidarietà.

Per ottenere il pagamento delle integrazioni salariali, successivamente all'emanazione del decreto di concessione, è necessario inviare telematicamente all'Inps l'apposita modulistica (mod. IG15/Str – cod. SR40 e i modelli IGStr/Aut – cod. SR41 relativi ai lavoratori), collegandosi al sito www. inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG>Invio domande CIGS o CIG in deroga.

Inps, circolare 12/12/2014, n.167

Contratti di solidarietà: regolarizzazione delle istanze per la concessione di sgravi contributivi

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.31 dell'11 dicembre, ha offerto, a integrazione della circolare n.23/14, indicazioni procedurali relative alla regolarizzazione di istanze e documentazioni – originariamente irrituali – per la concessione degli sgravi contributivi previsti per i contratti di solidarietà stipulati ex art.1, L. n.863/84.

Qualora le istanze risultino incomplete e/o carenti della necessaria documentazione di supporto, si pone una questione di procedibilità delle rispettive domande. Viene chiarito che la decorrenza cronologica delle istanze originariamente irrituali non può che essere quella della data successiva in cui viene acquisita la documentazione di rito richiesta in sede di regolarizzazione. Conseguentemente, ove gli istanti non riscontrino le richieste ministeriali di regolarizzazione, le domande originarie sarebbero improcedibili. Pertanto l'eventuale tardiva regolarizzazione – rispetto al termine di 30 giorni fissato dall'ufficio procedente – potrebbe implicare che le relative domande sarebbero esposte al rischio dell'esaurimento dei fondi stanziati per il relativo esercizio finanziario.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 11/12/2014, n.31

Accordo sindacale per Cig in deroga: possibile anche dopo l'inizio delle riduzioni di orario

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.30 dell'11 dicembre, ricordando che la stipulazione di un accordo sindacale è presupposto essenziale per la concessione della Cig in deroga, ha precisato che, nelle ipotesi eccezionali in cui non si riesca a stipulare l'accordo in sede istituzionale prima dell'inizio delle riduzioni dell'orario di lavoro o delle sospensioni, l'azienda può comunque procedere alle suddette riduzioni o sospensioni, purché sia stata presentata la richiesta di convocazione al Ministero del Lavoro e sia intervenuto l'accordo in sede sindacale, da recepirsi in sede ministeriale entro 20 giorni dall'inizio delle sospensioni. È necessario che l'accordo in sede ministeriale riporti i motivi eccezionali che ne giustificano la stipula successiva alle riduzioni dell'orario di lavoro o alle sospensioni.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 11/12/14, n.30

Start-up innovative: istanze da febbraio

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n.68032 del 10 dicembre, ha definito criteri e modalità di concessione delle agevolazioni concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative, di cui al D.M. 24 settembre 2014.

Le istanze di agevolazione potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 16 febbraio esclusivamente per via telematica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet www.smartstart.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi indicati.

Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 10/12/2014, n.68032



Servizi per l'infanzia: iscrizione delle strutture per il biennio 2014/15

L'Inps, con messaggio n.9524 del 10 dicembre, ha reso noto che le strutture eroganti servizi per l'infanzia, appartenenti alla rete pubblica o privata accreditata, possono effettuare l'iscrizione nell'elenco appositamente istituito, al fine di consentire alle madri lavoratrici, nel biennio 2014-2015, l'erogazione del beneficio ex art.4, co.24, lett.b), L. n.92/12.

La domanda deve essere presentata all'Inps, entro il 31 dicembre 2015, esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi del portale dell'Istituto, accessibili tramite PIN direttamente attraverso il percorso: www.inps.it home> servizi on line> per tipologia di utente> aziende, consulenti e professionisti> Elenco strutture eroganti servizi per l'infanzia ISCRIZIONE.

Le strutture già presenti nell'elenco relativo all'anno 2013, che intendano iscriversi anche per il biennio 2014-2015, dovranno accedere alla procedura solo per confermare la permanenza dei requisiti già dichiarati in occasione della domanda presentata per il primo anno di sperimentazione.

Inps, messaggio 10/12/2014, n.9524

Autoliquidazione 2014/2015: in spedizione il prospetto "Basi di calcolo premi"

L'Inail, con nota n.7803 del 4 dicembre, ha reso noto che sono in corso di spedizione le basi di calcolo per l'autoliquidazione 2014/2015. L'Istituto ricorda che con determina presidenziale n.330 del 5 novembre scorso (il D.M. è in corso di emanazione) il termine del 16 marzo previsto per l'invio della dichiarazione delle retribuzioni è stato anticipato al 28 febbraio. Per l'autoliquidazione 2014/2015 detto termine è prorogato al 2 marzo 2015, primo giorno successivo non festivo, poiché il 28 febbraio cade di sabato. La riduzione di cui alla L. n.147/13 per l'anno 2014 è pari al 14,17% e per l'anno 2015 al 15,38%. Si precisa, inoltre, che ai fini dell'art.22, co.2, MAT si considerano esercitate per un periodo non inferiore a un anno, con applicazione quindi dell'oscillazione del tasso medio di tariffa, anche le lavorazioni – riferite alla stessa PAT – con interruzioni, purché la somma dei giorni dei periodi di osservazione raggiunga un valore maggiore di 363 giorni. La nota illustra le modifiche apportate al prospetto in relazione agli elementi necessari al calcolo del premi.

Inail, nota 4/12/2014, n.7803

Integrazione delle dichiarazioni contributive ex Enpals in Uniemens

L'Inps, con circolare n.154 del 3 dicembre, ha indicato le nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni contributive mensili afferenti ai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti nel sistema Uniemens; in particolare è stata realizzata l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva ex Enpals nell'ambito della sezione PosContributiva del flusso Uniemens aziende con dipendenti.

Inps, circolare 3/12/14, n.154

Indeducibili i contributi sanitari versati ad enti col solo fine assistenziale

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.107/E del 3 dicembre, ha chiarito che al lavoratore autonomo non viene applicata alcuna deducibilità fiscale per i contributi versati a un fondo iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari nella sezione riservata ai fondi gestiti da enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale. Infatti i contributi versati non possono essere dedotti dal reddito complessivo (art.10, co.1, lett.e-ter), Tuir), in quanto tale fondo non rientra tra quelli integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 3/12/2014, n.107/E

Applicabilità delle agevolazioni contributive ex L. n.407/90

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.29 del 2 dicembre 2014, ha offerto chiarimenti in merito al riconoscimento delle agevolazioni contributive di cui all'art.8, co.9, L. n.407/90, previste in caso di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione sa-



lariale, purché non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale.

Il beneficio contributivo non spetta laddove l'assunzione violi il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

Il Ministero chiarisce che la violazione del diritto di precedenza, e la conseguente esclusione dal beneficio contributivo, possono essere fatte valere esclusivamente in caso di sostituzione, cioè laddove le assunzioni siano effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dai lavoratori licenziati e non per qualifiche o mansioni diverse.

La risposta a interpello precisa inoltre che le agevolazioni previste dall'art.8, co.9, siano applicabili anche a seguito della procedura ex art.7, L. n.604/66, nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale del rapporto ex art.1, co.40, L. n.92/12.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 2/12/2014, n.29

Contratti di solidarietà: modalità di recupero dello sgravio contributivo

L'Inps, con circolare n.153 del 2 dicembre, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'art.1, D.L. n.726/84, riferiti all'anno 2014, in particolare in merito alla misura del beneficio, al finanziamento e ai criteri di accesso:

- il beneficio, concesso esclusivamente con decreto del Ministero del Lavoro, previa verifica dei presupposti, è riconosciuto per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per l'intera durata del contratto di solidarietà, con il limite massimo di 24 mesi;
- la misura della riduzione contributiva è pari al 3%: ne consegue che, per ogni mese, le imprese hanno diritto alla citata agevolazione sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale;
- restano estranei al beneficio i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro destinatari delle disposizioni di cui all'art.5, co.5, 7, 8, D.L. n.148/93 (CdS di tipo b), cui possono accedere le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della Cigs;
- la riduzione contributiva è alternativa a qualsiasi forma di beneficio contributivo previsto, a
 qualunque altro titolo, dall'ordinamento ed è subordinato al rispetto delle condizioni in materia
 di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Inps, circolare 2/12/14, n.153

Finanziamento per l'avvio o lo sviluppo di lavoro autonomo o di microimpresa: decreto in G.U.

È stato pubblicato, sulla G.U. n.279 del 1º dicembre, il decreto 17 ottobre 2014, n.176, del Ministero dell'Economia relativo alla disciplina del microcredito, in attuazione dell'art.111, co.5, D.Lgs. n.385/93.

In particolare, il decreto regolamenta le attività di finanziamento finalizzate a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 17/10/2014, n.176; G.U. 1/12/2014, n.279

In Gazzetta il Decreto Semplificazioni fiscali

È stato pubblicato sulla G.U. n.277 del 28 novembre il D.Lgs. 21 novembre 2014, n.175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, in vigore dal 13 dicembre 2014.



Per la materia di lavoro si segnalano in particolare novità in tema di solidarietà fiscale in caso di appalto, ora abrogata, di adempimenti relativi all'assistenza fiscale e alle dichiarazioni pre compilate.

D.Lgs. 21/11/2014, n.175; G.U. 28/11/2014, n.277

Ammortizzatori sociali in deroga: precisati limiti di durata e ambito di applicazione

Il Ministero del Lavoro, con nota n.5425 del 24 novembre, ha offerto chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del D.I. n.83473/14 e ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. Con riguardo all'ambito di applicazione, il Ministero precisa che:

- possono richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga le imprese di cui all'art.2082 cod.civ.;
- possono accedere al trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che provengono dalle imprese di cui all'art.2082 cod.civ.;
- possono richiedere il trattamento d'integrazione salariale in deroga le cooperative sociali di cui alla L. n.381/91 – con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato – in quanto rientranti nella nozione di impresa di cui all'art.2082 cod.civ.;
- non possono accedere agli ammortizzatori le associazioni sindacali o datoriali e gli studi professionali;
- non è possibile concedere trattamenti di mobilità in deroga a: lavoratori che siano in possesso
 dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobilità ordinaria (L. n.223/91),
 alle indennità ASpI e miniASpi, alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti; a seguito della conclusione della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria,
 dell'indennità ASpI o miniASpi, delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari
 e ridotti.

In merito ai limiti massimi di durata del trattamento viene precisato che:

- integrazione salariale in deroga: si computano tutti i periodi di integrazione salariale in deroga
 precedentemente concessi, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga,
 emanati in sede territoriale e/o in sede governativa. In sede di prima applicazione del decreto e,
 comunque non oltre il 24 novembre 2014 (data di emanazione della nota ministeriale), su richiesta
 delle Regioni si possono conteggiare i periodi di Cig effettivamente fruiti dall'azienda richiedente;
 per periodo di Cig fruito dall'azienda si intende il lasso temporale che va dalla prima sospensione
 effettuata del primo lavoratore in Cig all'ultima sospensione dell'ultimo lavoratore in Cig;
- mobilità in deroga: in riferimento ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, può essere concesso, nel corso dell'anno 2014, il trattamento di mobilità in deroga per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al d.P.R. n.218/78. La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell'annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto. Viene inoltre precisato che, con riferimento all'annualità 2014, i sette mesi di trattamento più gli eventuali ulteriori tre mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al d.P.R. n.218/78 devono essere concessi e devono esplicare i loro effetti nel periodo 1º gennaio-31 dicembre 2014, non essendo possibile una prosecuzione nel 2015. Per tale fattispecie i limiti di durata per il periodo 1º gennaio 2015-31 dicembre 2016 sono 6 mesi ovvero 6 mesi più 2 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al d.P.R. n.218/78.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 24/11/2014, n.5425



Conguaglio contributivo: le istruzioni Inps Inps, circolare 30 dicembre 2014, n.194

L'Inps, con la circolare 30 dicembre 2014, n.194, ha fornito i chiarimenti necessari per procedere con le operazioni di conguaglio contributivo 2014. Si ricorda che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2014", anche con quella di competenza di "gennaio 2015". Potendo riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le operazioni di conguaglio potranno essere inserite anche nella denuncia di "febbraio 2015" (scadenza 16 marzo 2015), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2015.

Il testo della circolare n.194

Inps, circolare 30 dicembre 2014, n.194

OGGETTO: Conguaglio di fine anno 2014 dei contributi previdenziali e assistenziali. Riepilogo delle aliquote contributive dell'anno 2014.

SOMMARIO: Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens. Valori utili per il calcolo della contribuzione previdenziale per i soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti, relativi all'anno 2014.

L'approssimarsi della fine dell'anno segna, in genere, il momento in cui i datori di lavoro sono chiamati a effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali. Per effetto di talune particolari normative, infatti, può risultare necessario:

- pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs. n.314/1997);
- applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;
- imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2015.

Di seguito si elencano le singole fattispecie:

- 1. variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
- 2. massimale contributivo e pensionabile art. 2, c. 18, della legge n. 335/1995;
- 3. contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
- 4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
- 5. "fringe benefits" esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, c. 3, del T.U.I.R.);
- 6. auto aziendali;
- 7. prestiti ai dipendenti;
- 8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- 9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- 10. operazioni societarie.

Termine per l'effettuazione del conguaglio.

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2014" (scadenza 16/1/2015), anche con quella di competenza di "gennaio 2015" (scadenza 16/2/2015), attenendosi alle modalità indicate con rife-



rimento alle singole fattispecie.

Considerato, peraltro, che - dal 2007 – i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di "febbraio 2015" (scadenza 16 marzo 2015), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2015.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall'art. 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di "febbraio 2015".

1. Elementi variabili della retribuzione (DM 7/10/1993).

La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993 ha stabilito che: "qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione".

Gli eventi o elementi considerati sono:

- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- · giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
- · permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l'indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

Tra le variabili retributive l'Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa.

Mentre, quindi, non occorre operare alcun accorgimento se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l'evento nel flusso UniEmens.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2014, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2015, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli "imponibili negativi" con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Si ricorda che, ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2014), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2015, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

Anche ai fini della certificazione CUD/2015 e della dichiarazione 770/2015, i datori di lavoro terran-



no conto delle predette variabili retributive, nel computo dell'imponibile dell'anno 2014.

Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art.22 L. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

1.1 Compilazione flusso Uniemens.

Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione, nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità contenute nel documento tecnico cui - quindi - si rimanda.

2. Massimale art. 2, comma 18 della legge 8/8/1995, n. 335.

Come noto, l'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31.12.1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335/95, così come interpretato dall'art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n. 417.

Tale massimale – pari, per l'anno 2014, a €100.123,00 - deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.

Lo stesso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Si rammenta che:

- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno risulti retribuito solo in parte;
- nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva; in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
- ove coesistano nell'anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata ex lege n. 335/1995, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

2.1 Modalità operative per la gestione del massimale ex lege n. 335/95.

Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <EccedenzaMassimale>.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, vi sia stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento



di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà con l'utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>.

Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nel documento tecnico.

3. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della legge 14/11/1992 n. 438).

L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6, della legge 11.3.1988 n. 67.

Per l'anno 2014, tale limite è risultato pari a € 46.031,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.836,00.

Come noto, ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo. Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nell'anno. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Qualora a dicembre 2014 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

3.1. Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo 1%.

Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2015, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2014 di € 46.031,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2015.

Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/92, a livello individuale, deve essere compilato l'elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico.

4. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva.

L'ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Nel rimandare a quanto già reso noto in materia, si ricorda che l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo.

In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al



quale era stato imputato.

4.1. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute.

Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull'indennità per il compenso ferie.

Attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell'eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata. Per le modalità di compilazione del flusso, si rinvia a quanto all'uopo illustrato nel documento tecnico.

5. Fringe benefits (art. 51, comma 3, del T.U.I.R.).

L'art. 51, c. 3, del TUIR n. 917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l'IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conquaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto
 erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 258,23 nel
 periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

6. Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, c. 4, lett. a) del T.U.I.R.

Ai fini della quantificazione forfetaria dell'utilizzo in forma privata dell'autovettura - di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore - il TUIR (art. 51, c. 4, lettera a) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell'auto di 15.000 km e riferendone una parte di essi all'uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% ($15.000 \times 30\% = 4.500 \times \text{valore km}$ tariffe ACI = misura del fringe benefit).

7. Prestiti ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R.

Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R.) si deve assumere il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Al riguardo si fa presente che, attualmente, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) è pari a 0,05%.

8. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

Il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e successivi della legge n. 296/2006 va effettuato mensilmente, salvo conguaglio



a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

8.1. Conguaglio del contributo aggiuntivo IVS 0,50% nella restituzione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ovvero nelle ipotesi di fruizione di agevolazioni contributive riferite a periodi arretrati.

Come noto, la quota di TFR che le aziende destinatarie delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e successivi, della legge n. 296/2006 versano mensilmente al Fondo di Tesoreria affluisce al netto dell'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,50%), calcolato sull'imponibile previdenziale.

Le aziende di cui trattasi - che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni di secondo livello ex lege n. 247/2007 e successive modifiche ed integrazioni – all'atto del recupero della percentuale di incentivo spettante (al massimo 25 punti percentuali), ricomprendono anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%.

Una volta restituito ai datori di lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di TFR e, di conseguenza, concorre a implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di Tesoreria.

Ai fini del versamento delle citate differenze, le aziende provvederanno a riportare i relativi importi valorizzando, nella denuncia individuale, il nuovo codice CF03 a tal fine aggiunto in "TipoImpPregCMT" di <ImportoPregresso> di <Contribuzione> di <MeseTesoreria> di <MeseTFR> di <GestioneTFR>.

A medesima conclusione deve pervenirsi laddove la regolamentazione di agevolazioni contributive, avente effetti sul contributo ex lege n. 297/1982, comporti, in capo alle aziende, la necessità di effettuare conguagli riferiti a periodi pregressi.

Con riferimento ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, commi 755 e successivi della legge 296/2006, dette somme vanno versate al Fondo di Tesoreria.

A tal fine, in occasione delle operazioni di conguaglio del 2014, le aziende interessate provvederanno al versamento in questione, utilizzando il già previsto codice CF03.

8.2. Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.

Nella circolare n. 70/2007 è stato chiarito che per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a

far tempo da quello di inizio dell'attività.

È stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo da versare del tasso di rivalutazione, che - per l'anno 2014 - è pari al 1,92% calcolato fino alla data di effettivo versamento.

Le aziende costituitesi durante l'anno in corso che, al 31.12.2014, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2014 (31 marzo 2015).

8.3. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva.

L'articolo 2120 del c.c. stabilisce, come noto, che le quote annuali di trattamento di fine rapporto – ad eccezione di quella maturata nell'anno – devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero



alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell'imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all'Erario l'imposta sostitutiva dell'11% ex D.Lgs. n. 47/2000, che grava sul lavoratore.

Entro il mese di "dicembre 2014" - salvo conguaglio da eseguirsi entro "febbraio 2015" - i datori di lavoro possono conguagliare l'importo dell'imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.

Per individuarne l'ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell'ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. A tale riguardo, si fa presente che il coefficiente valido per il mese di novembre 2014 è 1,375000.

8.3.1. Adempimenti a carico del datore di lavoro.

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2014 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art. 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva dell'11%.

L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto. Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva - sia all'atto del versamento dell'acconto che in altre ipotesi - potranno in ogni caso essere restituite (vedi successivo punto 9).

9. Modalità operative per la gestione del TFR al Fondo di Tesoreria.

La gestione del TFR al Fondo di Tesoreria sul flusso UniEmens, avviene attraverso la compilazione delle sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE, secondo le modalità descritte nel documento tecnico.

10. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio.

Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sul II°livello contrattuale, le erogazioni liberali ed i fringe benefits.

Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare - nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all'altra (anche per effetto di operazioni societarie) - gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> "2" e "2T", con l'indicazione della matricola di provenienza.

Come indicato al precedente punto 1.1., dal 1º gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l'elemento <Matricola Azienda> con il codice dell'azienda di provenienza.

11. Recupero del contributo di solidarietà del 10% "ex lege" n. 166/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.

L'articolo 16, c. 1, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, recante disposizioni in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166.

Si ricorda - con l'occasione - che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2, una percentuale pari all'1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l'apposito Fondo



di garanzia - ex articolo 5 del D.Lgs. n. 80/1992 - istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS - apprestato contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.

Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell'anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei codici causale:

Codice	Significato
L938	Rec."contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005" per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché
	a tutti gli altri Fondi gestiti dall'INPS.
L939	Rec. di "contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all'ex
	Inpdai", per i dirigenti iscritti all'ex INPDAI al 31.12.2002.

istituiti nell'Elemento < Denuncia Aziendale >, < AltrePartiteACredito >, < CausaleACredito >, del flusso UniEmens.

12. Valori utili per il calcolo della contribuzione previdenziale per i soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti, relativi all'anno 2014, arrotondati all'unità di euro.

Come noto, l'Istituto ha integrato nella sezione PosContributiva del flusso Uniemens, dedicato alle aziende con dipendenti, gli elementi informativi di natura retributiva e contributiva dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (Fpls) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (Fpsp). Pertanto, per i periodi di competenza successivi al 31.12.2014, i datori di lavoro del settore dichiareranno, nell'ambito della medesima sezione, sia gli elementi informativi utili per il corretto calcolo delle contribuzioni assistenziali sia quelli relativi al calcolo della contribuzione IVS, attenendosi ai criteri di arrotondamento all'unità di euro delle retribuzioni e compensi imponibili adottati dall'Istituto con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998 (cfr. circolare n. 154/2014). I medesimi criteri di arrotondamento all'unità di euro saranno presi a riferimento dall'Istituto anche per determinare i massimali giornalieri della base contributiva e pensionabile previsti per il calcolo dei contributi IVS per gli assicurati al Fpls e Fpsp già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995.

Nelle more dell'aggiornamento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT per l'anno 2015, allo scopo di agevolare i datori di lavoro del settore dello spettacolo e dello sport professionistico nell'assolvimento degli obblighi contributivi che saranno effettuati nel corso dei primi mesi dell'anno 2015, si forniscono i valori utili per il calcolo della contribuzione, già determinati per l'anno 2014 con la circolare n. 20/2014, arrotondati all'unità di euro.

Valori per l'anno 2014 relativi ai lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995

Anno 2014

Fasce di retrib	uzione		Giorni di contribuzione accreditati
da (Euro)	a (Euro)	(Euro)	
730,00	1.460,00	730,00	1
1.460,00	3.650,00	1.460,00	2
3.650,00	5.839,00	2.190,00	3
5.839,00	8.029,00	2.920,00	4
8.029,00	10.219,00	3.650,00	5



10.219,00	13.138,00	4.379,00	6
13.138,00	16.058,00	5.109,00	7
16.058,00	in poi	5.839,00	8

Gli arrotondamenti effettuati sulle otto fasce di retribuzione imponibile e sui relativi massimali saranno presi a riferimento per il calcolo del contributo previdenziale base I.V.S. nonché per il calcolo del contributo di solidarietà. Inoltre, qualora la retribuzione percepita su base giornaliera superi l'importo arrotondato di euro 148,00 è dovuta l'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) da applicare fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera imponibile.

Valori per l'anno 2014 relativi agli sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad euro 321,00.

Il contributo di solidarietà (1,2%, di cui di cui 0,60% a carico del datore di lavoro e il restante 0,60% a carico del lavoratore) è dovuto sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di euro 321,00 e fino all'importo giornaliero di euro 2.339,00.

Inoltre, qualora la retribuzione percepita su base giornaliera superi l'importo di euro 148,00 è dovuta un'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) da applicare fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari ad euro 321,00.



Decreto Semplificazioni fiscali: le novità per il lavoro

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 n.277, il D.L-gs. 21 novembre 2014, n.175, in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, entrato in vigore il 13 dicembre 2014. Per quanto interessa l'amministrazione del personale e la gestione dei rapporti di lavoro, si segnalano le seguenti novità.

Dichiarazione dei redditi precompilata (art.1)

A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt.49 e 50, co.1, lett.a), c), c-bis), d), g) (no indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) e l), Tuir, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata.

La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un Caf o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.

Le modalità tecniche di accesso saranno definite da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Trasmissione certificazione CU (art.2)

Le certificazioni CU (in sostituzione, dal 2015, della certificazione Cud) sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo (nel 2015 cade di sabato) a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di € 100,00 in deroga a quanto previsto dall'art.12, D.Lgs. n.472/97. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.

Inoltre, la scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 7 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei Caf, unitamente alle certificazioni CU. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno successivamente individuati i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta.

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte di soggetti terzi, di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti (art.3)

Entro il 28 febbraio di ciascun anno banche, assicurazioni, Enti previdenziali, forme pensionistiche complementari trasmettono all'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei

- redditi nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi ex art.10, co.1, lett.e-bis), Tuir.

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie,



pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015.

Presentazione dichiarazione precompilata (artt.4 e 5)

La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente può essere accettata ovvero modificata dal contribuente. La presentazione della dichiarazione, il cui termine è fissato il 7 luglio, avviene:

- all'Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica;
- al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- a un Caf o a un professionista abilitato, presentando anche la relativa documentazione.

L'attività di verifica di conformità è effettuata, ai sensi della lett.c), co.3, art.34, D.Lgs. n.241/97, sui dati della dichiarazione, compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata, e comporta assunzione di responsabilità ai fini di quanto previsto in tema di visto di conformità.

Riguardo ai termini, si prevede che possano essere modificati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata senza modifiche, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, non si effettua il controllo formale sugli oneri e sulle detrazioni per carichi di famiglia.

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.

Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Addizionali regionali (art.8)

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, co.3, D.Lgs. n.360/98, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale. Il mancato inserimento nel sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

L'addizionale regionale è dovuta alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

I Comuni sono tenuti ad inviare, in via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, i dati contenuti nei regolamenti e nelle delibere concernenti l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Spese di vitto e alloggio dei professionisti (art.10)

Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.

Compensazione rimborsi da assistenza (art.15)

Dal 2015, per i conguagli da modello 730, il sostituto d'imposta dovrà sempre utilizzare il modello F24 e non potrà più operare compensazioni interne. Il recupero del credito d'imposta mediante F24 avverrà dal mese successivo a quello del rimborso al lavoratore.

Non sarà più possibile lo scomputo interno dell'eccedenza di ritenute, ma si dovrà utilizzare il modello F24 in compensazione dai versamenti successivi.



Solidarietà fiscale in materia di appalto (art.28)

È abrogato il regime di responsabilità solidale per le ritenute d'acconto in caso di appalto, nonché la sanzione per il committente in caso di pagamento senza verifica della documentazione della regolarità dei versamenti delle ritenute.

Inoltre, nell'ambito della responsabilità solidale per retribuzioni, contributi e premi, qualora sia il committente ad eseguire i pagamenti in luogo del debitore principale, lo stesso dovrà assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta.

RIFERIMENTO

D.Lgs. 21.11.2014, n.175; G.U. 28.11.2014, n.277



Contrattazione di prossimità e limiti quantitativi per il contratto a termine

I Ministero del Lavoro, con la risposta a interpello del 2 dicembre 2014, n.30, ha fornito la propria interpretazione in materia di derogabilità ai limiti quantitativi di utilizzo del contratto termine, mediante contrattazione di prossimità, chiarendo, in particolare, che la contrattazione di prossimità non potrà rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale, ma prevederne esclusivamente una diversa modulazione.

La recente riforma del contratto a tempo determinato, prevista dal D.L. n.34/14, come noto, da una parte ha abrogato le clausole generali che, in virtù della normativa previgente, dovevano giustificare l'apposizione di un termine al contratto, dall'altra ha introdotto una serie di limitazioni quantitative. Più precisamente, è stato stabilito che la durata massima del singolo contratto non può essere superiore a 36 mesi ed è stato introdotto un nuovo limite legale quantitativo per l'utilizzo dei contratti a termine, pari al 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione. Si ricorda che il limite legale è cedevole rispetto a quanto può prevedere, ai sensi dell'art. 10, comma 7, la contrattazione collettiva di livello nazionale.

Tale disposizione rimanda infatti ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, l'individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione del contratto a tempo determinato, escludendo da limitazioni:

- la fase di avvio di nuove attività (sarà sempre la contrattazione collettiva nazionale a fissare tali periodi);
- le assunzioni per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività previste dal DPR 1525/63;
- · assunzioni per specifici spettacoli o programmi radiofonici;
- lavoratori di età superiore a 55 anni

In tale quadro si colloca l'interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro.

L'istanza di interpello ha come oggetto le possibili deroghe alle limitazioni quantitative attuabili con la contrattazione di prossimità ex art.8, D.L. n.138/11. Tale norma consente ai contratti collettivi aziendali o territoriali, purché sottoscritti per le finalità e le materie previste dalla stessa norma e con una rappresentanza sindacale "qualificata", di derogare a norme di legge e ai contratti collettivi nazionali di lavoro con efficacia erga omnes nei confronti di tutti i lavoratori. La possibilità di deroga incontra, poi, due ulteriori limiti: il rispetto della Costituzione e i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Qui il passaggio affrontato dal Ministero.

La disciplina del lavoro a termine, il D.Lgs. n.368/01, nasce come attuazione della direttiva 1999/70/CE (a sua volta attuazione dell'Accordo Quadro, a livello comunitario, CES, UNICE e CEEP): tra le disposizioni contenute, trasposta perfettamente nel corpo dell'art.1, co.01, D.Lgs. n.368/01, la direttiva prevede che "i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori" (Preambolo).

In base a tale passaggio, il Ministero del Lavoro fonda la propria interpretazione: se è vero che la direttiva Ue ritiene il contratto a tempo indeterminato come la forma comune di lavoro, allora "l'intervento della contrattazione di prossimità non potrà comunque rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale ma prevederne una diversa modulazione".

Rispetto a tale interpretazione, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha manifestato tutti i suoi dubbi con il parere n.6/14.



Ad ogni modo, l'interpretazione ministeriale non sembra essere contraria all'utilizzo di contratti aziendali di prossimità per picchi di attività stagionali o per situazioni estemporanee, come nuove commesse o nuove lavorazioni da implementare.

RIFERIMENTO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 2.12.2014, n.30



Contrattazione collettiva

Rinnovi contrattuali novembre 2014

Agenzie di assicurazione in gestione libera – Accordo 20 novembre 2014

Trattamento economico

Allineamento periodo 2009-2010-2011

Ai lavoratori in servizio al 20 novembre 2014 e in forza dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 ai quali non fosse stato applicato il Ccnl 4 febbraio 2011 deve essere corrisposto, a fronte degli aumenti spettanti per gli anni 2009, 2010 e 2011, un importo una tantum onnicomprensivo nelle seguenti misure:

Livelli	Importi
5	4.660,00
4	3.272,00
3	2.716,00
2	2.093,00

Gli importi sono riproporzionati alla durata del rapporto nel periodo 2009-2011, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni.

Arretrati periodo 2012-2013-2014

Per gli anni 2012 e 2013 e per il periodo 1° gennaio 2014 - 30 giugno 2014, ai lavoratori in servizio al 20 novembre 2014 ai quali non fosse stato applicato il Ccnl 4 febbraio 2011 viene corrisposto, a fronte degli aumenti spettanti per gli anni 2012, 2013 e 2014, un importo una tantum onnicomprensiva nelle seguenti misure:

Livelli	Importi
5	4.535,00
4	3.494,00
3	3.083,00
2	2.486,00

Sempre in riferimento al periodo 2012 – 2014, come sopra determinato, per i lavoratori in servizio al 20 novembre 2014 ai quali sia stato applicato il Ccnl 4 febbraio 2011 viene corrisposto un importo una tantum nelle seguenti misure:

Livelli	Importi
6	1.414,00
5	1.251,00
4	1.179,00
3	1.088,00
2	1.011,00
1	1.004,00

Gli importi complessivi dell'allineamento e degli arretrati, al netto dell'eventuale IVC e anticipazioni, saranno corrisposti in un massimo di 15 rate mensili, decorrenti dal 1° novembre 2014 e fino al 31 dicembre 2015, ciascuna di importo uguale e pari ad 1/14 del totale, e comunque non inferiore ad € 100 ciascuna.



Contrattazione collettiva

Minimi

A decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livello	Minimo	Indennità di funzione
6	1.809,58	45,71
5	1.580,37	0,00
4	1.461,44	0,00
3	1.332,75	0,00
2	1.248,12	0,00
1	1.219,48	0,00

Decorrenza e durata del Ccnl

Il Ccnl decorre, in sostituzione di ogni altra contrattazione nazionale precedente, dal 1º gennaio 2012 e ha scadenza al 31 dicembre 2015, fermo restando le specifiche decorrenze delle tabelle retributive.

In mancanza di disdetta si intenderà rinnovato per 3 anni.

Periodo di prova

Il periodo di prova non può superare i tre mesi di effettivo servizio e non può essere ripetuto. Nell'eventuale periodo di prova è corrisposta la retribuzione normale, con diritto al TFR.

Orario normale di lavoro

L'orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.

Le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie e termine dell'attività lavorativa non oltre le ore 19,00, fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario, ovvero diverse pattuizioni derivanti da accordi territoriali.



Principali scadenze del mese di febbraio

martedì 10 febbraio

Giornalisti previdenza complementare

Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione.

lunedì 16 febbraio

Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Imposta sostitutiva Tfr - Sostituti d'imposta

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulla rivalutazione del fondo Tfr maturata nel 2014.

Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Contributi Inps - Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione Separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps - Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps - Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps - Artigiani e commercianti

Versamento della quarta rata trimestrale, relativa al 2014, dei contributi dovuti sul minimale.

Autoliquidazione Inail

Versamento saldo 2014 e anticipo 2015

Contributi Enpals - Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.



Contributi Casagit - Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

venerdì 20 febbraio

Enasarco - Versamento

Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2014, relativi agli agenti e rappresentanti.

mercoledì 25 febbraio

Contributi Enpaia - Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

Contributi Enpals - Denuncia mensile

Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

Il D.L. 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la soppressione dell'Ente e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.

Inps - Richiesta autorizzazione Cig e Cigs

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

sabato 28 febbraio

CU - Sostituti d'imposta

Consegna della certificazione dei compensi corrisposti, nel 2014, ai lavoratori dipendenti, ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai lavoratori autonomi

Uniemens - Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva Uniemens relativa al mese precedente.

Fasi - Versamento

Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

Inail - Domanda riduzione tasso

Termine per la presentazione alla competente sede Inail della domanda per la concessione della riduzione del tasso medio per prevenzione (art.24, D.M. 12 dicembre 2000).

Inail - Invio denuncia delle retribuzioni

Nuovo termine per la presentazione delle denunce retributive annuali (prorogato al 2 marzo 2015, in quanto cade di sabato).



LYNFA Studio

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

- 1. erogare servizi ai Clienti
- 2. gestire e sviluppare lo Studio

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con centinaia di posti di lavoro.

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre

- **1.** i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
- **2.** servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
- **3.** funzionalità che incrementano la produttività come il workflow e l'anagrafica unica;
- 4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.





Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

La soluzione TeamSystem per il tuo Studio

Con **Service Web Fatturazione Elettronica** ti permettiamo di offrire ai tuoi clienti il servizio di emissione, inoltro e archiviazione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione. E naturalmente potrai anche gestire eventuali tue

parcelle emesse nei confronti della PA.

Due appositi moduli - uno per le parcelle/
fatture dello studio ed uno per il programma
di fatturazione c/terzi - consentono, inoltre, di
emettere in automatico i documenti di vendita nel

1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?

Ti basta accedere al sito dedicato al servzio, autenticarti e fare l'upload del file XML dal tuo computer al server web.

2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN MODO TRADIZIONALE?

Una volta che hai effettuato l'accesso al sito web dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare l'utility di compilazione manuale e inserire "intestazione" e "corpo" del tuo documento.

La compilazione è guidata e semplificata e puoi anche effettuarla in tempi diversi.

Ora ti basta un click sul pulsante "Invia fattura" ed hai terminato

3. COSA SUCCEDE ORA AL TUO DOCUMENTO?

Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo documento noi provvediamo a:

- Apporre la firma digitale;
- Inviarlo all'SDI per l'inoltro all'ufficio della PA destinatario;
- Gestire tutte le notifiche con l'SDI:
- Riportare nella tua area riservata l'esito dell'invio;
- A conservare elettronicamente a termini di legge, se lo desideri, il documento inviato e le relative notifiche.



formato XML corretto.